

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10/04/2025

In vigore dal 28/05/2025

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Principi e finalità	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione e definizioni	4
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 4 - Detenzione di animali	5
Articolo 5 - Divieti generali	6
Articolo 6 - Divieto di abbandono di animali	8
Articolo 7 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	9
Articolo 8 - Avvelenamento di animali	9
Articolo 9 - Detenzione di animali nelle abitazioni	9
Articolo 10 - Animali di proprietà nelle case di riposo	10
Articolo 11 - Inumazione, raccolta e trasporto spoglie	10
TITOLO III - CANI	11
Articolo 12 - Definizione e rapporti sociali	11
Articolo 13 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	11
Articolo 14 - Museruole e guinzagli	11
Articolo 15 - Raccolta delle deiezioni	12
Articolo 16 - Aree riservate “Aree di sgambamento dei cani”	12
Articolo 17 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	12
Articolo 18 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati	13
Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia	14
Articolo 20 - Tutela del patrimonio pubblico	14
Articolo 21 - Accesso nei supermercati, negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	14
Articolo 22 - Documenti del cane	14
TITOLO IV – GATTI LIBERI E COLONIE FELINE	15
Articolo 23 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline	15
Articolo 24 - Colonie feline e gatti liberi	15
Articolo 25 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio	15
Articolo 26 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi	16
Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà	16
Articolo 28 - Sterilizzazione	16
Articolo 29 - Custodia gatti randagi	17
Articolo 30 - Cantieri edili	17
TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	18
Articolo 31 - Fauna selvatica	18

Articolo 32 - Fauna esotica.....	18
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	19
Articolo 33 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica.....	19
Articolo 34 - Detenzione di volatili ed animali acquatici	19
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Articolo 34 - Norme transitorie.....	20
Articolo 35 - Sanzioni	20
Articolo 36 - Definizione delle sanzioni	20
Articolo 37 - Vigilanza.....	21
Articolo 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	22
Articolo 39 - Entrata in vigore	22

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali e in attuazione della normativa statale e regionale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il medesimo regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione animale domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;
4. Il Comune di Borgomanero si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
5. Il Comune di Borgomanero, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
6. Allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, il Comune di Borgomanero organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. In collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, il Comune di Borgomanero promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di

cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

8. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, il Comune di Borgomanero promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
9. Il Comune di Borgomanero individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
10. Ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, Il Comune di Borgomanero contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
11. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
12. Il Comune, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
13. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 18 "Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati".
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non

regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Detenzione di animali

1. Ai sensi della Legge Regionale 16 del 09/04/2024 Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo il responsabile di un animale d'affezione compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel sistema nazionale anagrafe animali da compagnia (Sinac), provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.
2. Il responsabile di animali d'affezione introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione:
 - a. all'identificazione e registrazione dell'animale nel SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia);
 - b. se già identificati, alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel SINAC.
3. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a:
 - a. segnalare al SINAC, entro quindici giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
 - b. denunciare all'autorità territorialmente competente del comune ove è detenuto l'animale, entro tre giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
 - c. provvedere nuovamente all'identificazione ove essa dovesse risultare illeggibile.
4. Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
 - a. a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
 - b. a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
 - c. a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze;
 - d. a garantire le cure sanitarie necessarie;
 - e. ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - f. a garantire l'adeguato controllo dell'animale d'affezione, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

- g. ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
 - h. ad informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
 - i. a vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e il benessere della prole;
 - j. a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
 - k. ad adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
 - l. a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
 - m. ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio;
 - n. a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
 - o. a garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree di pertinenza dell'abitazione.
5. Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
6. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

Articolo 5 - Divieti generali

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale 09/04/2024 n. 16:

- 1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
- 3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
- 4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
13. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
14. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua.
16. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

17. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti, se non titolati, per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
18. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Borgomanero, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e/o collari a punte rivolte verso l'interno.
21. È vietato, su tutto il territorio comunale, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Sanitario Comunale per gli adempimenti del caso.
22. È vietato su tutto il territorio comunale, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.
23. È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario.
24. È vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.

Articolo 6 - Divieto di abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione alle autorità competenti, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale riferita al nuovo codice della strada.

Articolo 7 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla L.R. 16/2024, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni all'animale, a tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - una ventilazione e uno spazio adeguato alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - in caso di viaggi prolungati somministrazione di acqua, cibo e soste.
 - non lasciare chiusi gli animali all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possono metterne in pericolo la loro salute.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate sofferenze all'animale durante il trasporto

Articolo 8 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione Comunale i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 9 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato. I cani per loro natura devono poter abbaiare ma i proprietari, al fine di tutelare la quiete pubblica, devono adottare opportune cautele anche per prevenire le cause di agitazione dell'animale soprattutto nelle ore notturne, richiamato quanto altresì previsto dall'art. 659 del Codice Penale.

Articolo 10 - Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Borgomanero incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta ed in base al regolamento interno, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 11 - Inumazione, raccolta e trasporto spoglie

1. Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle ASL.
3. Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
4. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) e dal regolamento della Commissione europea del 25 febbraio 2011, n.

142 (Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e della direttiva 18 dicembre 1997, n. 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

5. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

TITOLO III - CANI

Articolo 12 - Definizione e rapporti sociali

1. Al cane, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali acqua, cibo, spazio ed altro), vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.
2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.

Articolo 13 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e/o di uso pubblico e/o aperte al pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

Articolo 14 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al precedente articolo 13 ed in applicazione dell'art. 5 della L.R. 09/04/2024 n. 16, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e con idonea museruola al seguito da applicare in caso di necessità;
 - b. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e con idonea museruola al seguito, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio deve avere sempre una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, così come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/2013.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. Sono altresì esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

5. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve essere maggiorenne se accompagnante un cane di razza o incrocio inclusi nell'elenco allegato all'ordinanza 03/10/2005 e seguenti del Ministero della Salute.
6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 15 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 3, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a. alla totale e immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori posti sul territorio comunale;
 - b. a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito);
 - c. alla totale ed immediata asportazione delle deiezioni liquide lasciate dai cani mediante pulizia con utilizzo di acqua al fine di eliminare le tracce visibili ed impedire odori sgradevoli.
 - d. a fare uso, per l'asportazione delle deiezione liquide, di acqua immediatamente disponibile al seguito.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 16 - Aree riservate "Aree di sgambamento dei cani"

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di munirsi di museruola, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 14.

Articolo 17 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune di Borgomanero e, dopo essere condotti presso il canile sanitario intercomunale, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o altro Organo di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i termini di legge saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno

essere dati in adozione. Contestualmente, il Comune di Borgomanero segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in adozione a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il canile sanitario intercomunale.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, gli uffici comunali possono attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel canile sanitario intercomunale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 18 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata sia nelle parti eventualmente confinanti con strade pubbliche che con altre proprietà private.
4. La rete e/o la cancellata devono essere realizzate e conservate per tutta la loro lunghezza in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. È vietato detenere cani legati o a catena.
6. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

7. Il Sindaco, con specifico provvedimento, può intervenire sui proprietari che infrangono quanto previsto al precedente art. 9 comma 3.

Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 20 - Tutela del patrimonio pubblico

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Articolo 21 - Accesso nei supermercati, negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei supermercati, nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura mediante l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso, disciplinato da apposito regolamento interno. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, come da vigente normativa in materia.
3. Nei luoghi di ricovero e cura per gli anziani, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura, così come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino, non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 22 - Documenti del cane

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo provvedere all'iscrizione dell'animale al Sinac - Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia mediante inserimento di microchip. In caso di smarrimento, decesso o cambio di residenza del cane dovrà essere data apposita comunicazione presso gli sportelli per gli animali da affezione presso i Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente.
2. Ha altresì l'obbligo di possedere il libretto vaccinale del cane, aggiornato con le vaccinazioni eseguite da un veterinario abilitato alla professione.

3. Deve inoltre essere obbligatoriamente stipulata apposita assicurazione qualora il cane, su segnalazione del veterinario, sia stato inserito nel registro degli animali pericolosi poiché si è reso protagonista di atti aggressivi.

TITOLO IV – GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

Articolo 23 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune di Borgomanero come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Borgomanero procederà a sporgere denuncia ai sensi della vigente normativa.

Articolo 24 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi sono protetti e non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono.
2. Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gatti e sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl.
3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, sentito il parere del Servizio Veterinario competente per zona, può predisporre lo spostamento della colonia.
5. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
6. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini.
8. In ogni caso, le aree destinate a dimora di colonia felina sul territorio comunale dovranno essere mantenute pulite e libere da qualsiasi ingombro se non il mero rifugio e riparo.

Articolo 25 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune di Borgomanero in

collaborazione con il Servizio Veterinario di zona, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'ufficio comunale competente del Comune di Borgomanero ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 26 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune di Borgomanero, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini, in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio incaricate dal Comune. Agli stessi sarà richiesta la compilazione di un modulo per il censimento della colonia felina, in collaborazione con le associazioni incaricate. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Ai volontari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà eventualmente disciplinato di volta in volta. Non devono essere causati danni o create strutture o simili senza l'autorizzazione del Comune.
3. I volontari sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo sempre alla regolare pulizia necessaria.

Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incontrollato incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è obbligo che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 28 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Borgomanero concorre, in base alla vigente normativa in materia, alla sterilizzazione dei gatti liberi presenti in colonie feline censite presenti sul territorio.

Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate.

2. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, sia dalle associazioni animaliste convenzionate con il Comune di Borgomanero, in collaborazione con i/le gattari/e regolarmente censiti, sia da personale appositamente incaricato dal Comune. Successivamente alla sterilizzazione, i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza, salvo casi di necessità che prevedano la collocazione presso il parco gatti comunale o eventuali adozioni.

Articolo 29 - Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Borgomanero può stipulare convenzioni con Enti o associazioni il cui statuto preveda specifiche competenze di protezione e tutela degli animali: per la gestione del parco gatti comunale e delle colonie feline censite sul territorio comunale, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Borgomanero predispone, ove eventualmente necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Articolo 30 - Cantieri edili

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'ufficio comunale competente collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa verifica di fattibilità e successiva collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. Nel caso questo non fosse possibile si valuterà la ricollocazione degli animali presso il parco gatti comunale.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 31 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
3. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
4. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
5. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
6. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 32 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 e s.m.i. (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 33 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà comunque rispettare le regole di benessere degli animali.

2. L'alimentazione dei colombi, tortore e piccioni è vietata a seguito di Ordinanza n. 276 del 14/09/2017 emessa dalla Polizia Locale di Borgomanero.

Articolo 34 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 18.
2. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 18 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Articolo 35 - Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 36.

Articolo 36 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 5; articolo 17; articolo 12 e art. 13 comma 2; articolo 23 commi 1, 3 e 4; articolo 26 comma 1; articolo 30 commi 3, 4 e 7; articolo 31 comma 3.
2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 29 comma 1; articolo 31 comma 4; articolo 32.
3. Chiunque viola:
 - le disposizioni previste al comma 1 lettera a) dell'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
 - le disposizioni previste al comma 1 lettera b) e c) dell'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00= a euro 300,00=.
 - le disposizioni previste al comma 2 dell'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
 - le disposizioni previste al comma 5 dell'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.

4. Chiunque viola:

- le disposizioni previste al comma 1 lettera a) dell'art. 15 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=;
- le disposizioni previste al comma 1 lettere b) e c) dell'art. 15 ovvero risulti sprovvisto, accompagnando un cane in aree pubbliche senza essere munito di sacchetto di plastica, con o senza paletta, per la raccolta di eventuali deiezioni solide, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.

5. Chiunque viola:

- le disposizioni previste al comma 1 dell'art. 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= ad euro 300,00=.
- le disposizioni previste al comma 3 dell'art. 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= ad euro 300,00=.

6. Chiunque viola:

- le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.
- le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.

7. Chiunque viola:

- le disposizioni previste al comma 1 dell'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00= fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

8. Chiunque viola:

- le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00= a euro 300,00=.
- le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00= a euro 500,00=.

Articolo 37 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai

sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale.

Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 39 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.